

**Legge regionale 06 dicembre 2017, n. 41 (BUR n. 118/2017)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18  
APRILE 1994, N. 23 “NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO  
E LA VALORIZZAZIONE DELL’APICOLTURA”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile  
1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la  
valorizzazione dell’apicoltura”.**

1. L’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è  
sostituito dal seguente:

*“Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura.*

*1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento  
dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di  
interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi  
per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture  
officinali mellifere.*

*2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1,  
favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori  
promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della  
programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta  
regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.*

*3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui  
al comma 2 può concedere:*

- a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;*
- b) alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera i),  
ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti per  
prestazioni di assistenza tecnica;*
- c) al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti alla  
ricerca per lo sviluppo del settore apistico.*

*4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto  
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli  
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,  
previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla  
base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta  
regionale.”.*

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 bis della legge regionale 18  
aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la  
valorizzazione dell’apicoltura”.**

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 bis della legge  
regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserita la seguente:

*“d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli  
stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che  
per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api;”.*

2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 bis della legge

regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:

*“i) forme associate:*

- 1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;*
- 2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;*
- 3) i consorzi di tutela del settore apistico.”.*

**Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall’articolo 54, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca”, le parole: *“approva piani di intervento straordinario volti”* sono sostituite dalle seguenti: *“adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,”* e dopo le parole: *“sperimentale delle Venezie”* è inserita la seguente: *“, anche”*.

**Art. 4 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.**

1. L’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“Art. 4 - Centro regionale per l’apicoltura.*

*1. La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura con compiti di:*

- a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;*
- b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;*
- c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario;*
- d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all’articolo 6;*
- e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;*
- f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all’articolo 3, comma 2.”.*

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*"2. La Consulta è composta da:*

- a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;*
- b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;*
- c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;*
- d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;*
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;*
- f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale."*

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: *"del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE"* sono sostituite dalle seguenti: *"della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura"*.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 sono inseriti i seguenti:

*"4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).*

*4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno."*

4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: *"e, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura"* sono soppresse.

**Art. 6 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*"1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i*

*tecnicisti apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.”.*

**Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.**

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“Art. 7 - Denuncia alveari.*

*1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.*

*2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall'anagrafe apistica nazionale.*

*3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:*

*a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;*

*b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).*

*4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.”.*

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

*“1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali.”.*

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: “, le ULSS, con la

*collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedono*” sono sostituite dalle seguenti: *“le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere”*.

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.**

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente.”.*

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso.”.*

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

*“4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.”.*

**Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.**

1. L'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

**Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro*

250,00 a euro 550,00.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “*commi 1, 2, 3 e 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 1, 2 e 4*”.

**Art. 12 - Norma transitoria.**

1. I membri della Consulta regionale per l'apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente legge.

**Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.